

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 992

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore RIPAMONTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 2006

Divieto di impiego di animali nei circhi e spettacoli viaggianti
e promozione dello spettacolo circense

ONOREVOLI SENATORI. - Da oltre venti anni la questione dell'uso degli animali negli spettacoli circensi è posta sotto accusa da una crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali.

Lo spettacolo circense, infatti, apprezzabile e da sostenere per i suoi contenuti artistici rappresentati da *clown*, giocolieri, acrobati, trapezisti, illusionisti, viene ormai considerato manifestazione di violenza proprio per la presenza degli animali, costretti per la loro intera esistenza in anguste gabbie da cui possono uscire solamente per compiere esercizi contrari alla loro natura.

Prova emblematica di questo orientamento è la crescente disaffezione del pubblico, prevalentemente costituito dai bambini, non solo per la crescente offerta di intrattenimenti alternativi, ma soprattutto per la maggiore sensibilità animalista evidenziata anche da un sondaggio effettuato dal comune di Livorno fra gli studenti della città, per il settantacinque per cento a favore del circo senza animali.

In Italia, Paese con la maggiore concentrazione europea di imprese circensi, il circo rischia di scomparire: il pubblico si allontana, gli incassi diminuiscono, la popolarità degli spettacoli con animali è in costante declino.

Occorrono degli interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non possono prescindere però da un provvedimento urgente per porre fine all'inutile, superfluo, anacronistico utilizzo di animali-schiavi, costretti a prigionia e trattamenti coercitivi per offrire al pubblico uno spettacolo comunque diseducativo, poiché induce soprattutto i più giovani a pensare che ogni violenza sia lecita anche per un puro fine di intrattenimento.

La Lega anti vivisezione (LAV), principale associazione animalista italiana e rap-

presentante italiano di *Europe for Animal Rights*, ha promosso il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione, la quale prevede la dismissione degli animali dei circhi, unitamente a interventi di comunicazione a favore dei nuovi spettacoli senza animali e sostegni economici, in parte già previsti dal Fondo unico dello spettacolo, finalizzati comunque all'emancipazione dei circhi dall'utilizzo degli animali.

Non si intende quindi mettere in pericolo l'occupazione in questo settore, ma al contrario creare le condizioni per una maggiore presenza e valorizzazione degli artisti negli spettacoli.

L'occupazione viene piuttosto messa in discussione dal mantenimento dello *status quo*, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi, e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento di animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.

Non entrando nel merito delle modalità di addestramento degli animali, su cui esistono interessanti e gravi testimonianze, il maltrattamento esiste palesemente dal momento in cui la vita degli animali viene confinata in anguste gabbie, condizione incompatibile con la loro natura, e vengono costretti ad eseguire esercizi che nulla hanno a che vedere con le loro caratteristiche etologiche, situazione palesemente in contrasto con quanto stabilito dall'articolo 727 del codice penale. Sono oramai numerosi i procedimenti penali aperti da più Procure italiane nei confronti dei maggiori e famosi circhi italiani, mentre emblematico è lo stato di applicazione della legge 7 febbraio 1992, n. 150, ove prevede il rilascio dell'idoneità alla detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità

del pubblico, palesemente violata finanche dai più prestigiosi circhi italiani, nonostante l'elevato numero di incidenti, anche mortali, soprattutto ai danni di giovani spettatori e lavoratori del circo.

Tale situazione è ulteriormente avvalorata dalla decisione dell'Ente nazionale per la protezione degli animali di annullare l'accordo sottoscritto con l'Ente nazionale circhi per il buon mantenimento degli animali, con-

siderato alla fine inutile anche per via dell'accertata impossibilità nel voler fare scaturire un seppur minimo beneficio per gli animali tale da rendere meno palese la crudele condizione di chi è imprigionato e maltrattato senza ragione.

Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi, avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, che non dovrà più confondersi con alcuna forma di violenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Lo Stato italiano riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività con le modalità previste dall'articolo 2.

Art. 2.

1. È vietato a tutte le imprese circensi e dello spettacolo, incluse le mostre o esposizioni itineranti di cani ed altri animali e le imprese straniere transanti nel territorio dello Stato, l'allevamento, la detenzione anche a soli fini espositivi, l'addestramento e l'utilizzo di animali a scopo di lucro e per l'esposizione o lo svolgimento di attività di intrattenimento.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le categorie di cui al comma 1 devono comunicare alla Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare numero, sesso, età e possibilità di nuova collocazione nel territorio nazionale degli animali posseduti.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni acquisizione di animali da parte delle imprese di cui al comma 1, ivi compresa quella derivante da riproduzione dei soggetti detenuti.

4. Il divieto di cui al comma 1, con la sola eccezione delle mostre itineranti o esposizioni di cani ed altri animali, trova applicazione entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sospensione della

licenza per sei mesi e, in caso di recidiva, con la reclusione da uno a due anni o con la multa da euro 50.000 a euro 100.000. In caso di mancata comunicazione circa il possesso degli animali si applica la sospensione della licenza per un anno e la multa da euro 25.000 a euro 50.000.

6. La violazione del divieto di cui al comma 3 è punita con la sospensione della licenza per un anno e la reclusione da un minimo di due anni a un massimo di quattro anni e con la multa da euro 50.000 a euro 100.000.

Art. 3.

1. È istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la Commissione per la gestione degli animali dismessi dai circhi e spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione», per l'applicazione della presente legge, con particolare riguardo alla collocazione degli animali dismessi.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore generale della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal direttore del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero della salute, o da un suo delegato;

d) dal direttore del servizio Cites (*Convention on international trade of endangered species*) del Corpo forestale dello Stato o da un suo delegato;

e) dal capo del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

f) dal Presidente della commissione scientifica per la applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via

di estinzione (Cites), istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai sensi del Decreto ministeriale 27 aprile 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1993, o da un suo delegato;

g) da due rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura, riconosciute ente morale, di cui uno designato dalla Lega anti vivisezione (LAV);

h) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione è nominata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica due anni e, in ogni caso, fino alla totale dismissione degli animali.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare emana, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle spese di cui all'articolo 5.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno sei volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione per la conservazione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. La Commissione si può avvalere della consulenza di esperti delle materie di volta in volta ritenute opportune in base agli scopi della presente legge.

Art. 4.

1. Fino alla totale dismissione degli animali detenuti dalle categorie di imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, i comuni, con proprio provvedimento, possono disporre

sul loro territorio il divieto di esposizione e di spettacolo per circhi e spettacoli viaggianti che fanno uso di animali.

Art. 5.

1. Per le finalità di cui alla presente legge è autorizzata, per i due anni successivi alla data di entrata in vigore della legge medesima, la spesa complessiva di euro 5 milioni a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, oltre alle risorse previste dal comma 3 a carico del Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 è autorizzata, a carico del Ministero per i beni e le attività culturali, la spesa straordinaria di euro 10 milioni a sostegno delle imprese circensi.

3. Per la totale dismissione degli animali detenuti dalle imprese di cui al comma 1 dell'articolo 2, lo Stato destina una quota del Fondo unico dello spettacolo ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, di contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela dello spettacolo circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi nonché di contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

1. In tutte le norme vigenti, l'espressione «circo equestre», ovunque ricorra, si intende sostituita dall'espressione «circo».

2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento de-

gli animali di cui all'articolo 727 del codice penale e quelle relative al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.